



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/173
Rif. Pratica n. 173

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta **B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC** con sede legale e impianto in RODDI. L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Attività IPPC: 5.5: accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (op. D15 – R13).

SUAP UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO – pratica 68/2018

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale n. 797 del 24/03/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC con sede legale in RODDI, per lo stabilimento sito in RODDI, V. FONTANASSA 21, per l'Attività IPPC: 5.1: Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16.06.75, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g;
- nel corso di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC ha comunicato alcune modifiche del complesso IPPC, ritenute non sostanziali e per le quali la Provincia ha predisposto la presa d'atto prot. n. 30938 del 23/04/2018;
- in data 06/07/2020, è pervenuta l'istanza di riesame, della Ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC, con sede legale ed operativa in RODDI, V. FONTANASSA 21 - P. IVA 02350220048 - Pratica n. 68/2018 del SUAP UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti per il trattamento dei rifiuti;
- con nota prot. n. 42354 del 24/07/2020, è stata convocata, per il giorno 07/09/2020 la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale sono

stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di RODDI, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN2 di Alba e Bra, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, le società TECNOEDIL SpA e SISI Srl, gestori della pubblica fognatura, nonché la Ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC quale soggetto richiedente;

- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta ed un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - il Legale Rappresentante e due dipendenti per la Ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 2876 dell'8/09/2020, la ditta SISI Srl ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento richiesto;
- con nota prot. n. 50863 del 11/09/2020, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 16/10/2020, la Ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC, per il tramite del SUAP, ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze e le criticità emerse;
- in data 23/10/2020 è pervenuto il parere prot. n. 70448 del Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 di Alba e Bra;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 60928 del 26/10/2020, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, sono pervenute la nota prot n. 435 del 28/10/2020 di Tecnoedil SpA e il parere del Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo prot. n. 97712/H10.01 del 27/11/2020;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- l'azienda è in possesso del certificato UNI EN ISO 14001:2015, valido fino al 25/07/2022;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (BAT Conclusions);
- sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica, si ritiene opportuno inserire le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore deve apporre, per la tracciabilità dei rifiuti CER 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, un'etichetta sul collo che riporta le seguenti informazioni:
 - i. EER
 - ii. CLASSI DI PERICOLOSITA' HPXX HPXX

- iii. n.collo / totale colli conferiti:
- iv. Provenienza (da valutare se inserire produttore)
- v. Rif. registro carico
- vi. Rif. PDL/notifica/protocollo ASL (applicabile solo ai rifiuti contenenti amianto)

2. Il gestore deve provvedere, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento conclusivo:

- a. a coordinare le procedure del sistema di gestione con quanto previsto dal presente provvedimento autorizzativo (compreso il sistema di tracciabilità sopra dettagliato), in particolare la procedura I-GSA-3, Gestione dei rifiuti destinati al deposito preliminare, dovrà dettagliare i casi in cui non si procede alla determinazione analitica sui rifiuti, soprattutto per quanto riguarda i codici a specchio (accettabile per i rifiuti non pericolosi a meno di specifiche poi richieste dagli impianti di destinazione finale). Inoltre, la verifica visiva dei carichi in ingresso dovrà essere integrata (fatti salvi i rifiuti contenenti amianto) anche con la verifica del contenuto e qualità dell'imballo/contenitori;
 - b. a coordinare la procedura di emergenza del sistema di gestione ambientale I-GSA-6 – GESTIONE DELLE EMERGENZE E PIANO EVACUAZIONE con quella presentata alla Prefettura avendo cura di comprendere anche l'utilizzo dei presidi e procedure previsti nella documentazione tecnica integrativa;
 - c. ad integrare la procedura I-GSA-3, nell'ambito della verifica in fase di preaccettazione del rifiuto secondo la scheda M-AMB-5, con la descrizione della modalità di valutazione della non assoggettabilità alle soglie Seveso per i rifiuti contenenti sostanze pericolose e loro quantificazione, previo confronto con l'Organo di controllo;
 - d. ad integrare il SGA con un piano residui (intesi come rifiuti prodotti dall'attività R12/R13), secondo i contenuti richiamati nel capitolo specifico (paragrafo 6.5 della Decisione 1147/2018) e renderlo coerente con le prescrizioni del provvedimento autorizzativo.
3. la suddetta documentazione deve essere disponibile presso la sede operativa a disposizione degli Organi di controllo;
4. in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, introdotto dal D.Lgs 46/2014 all'art. 29-sexies del D.Lgs 152/06, la ditta deve relazionare, entro 60 gg dalla data di notifica del provvedimento di riesame, sulle modalità gestionali utilizzate per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee in relazione all'attività svolta presso l'insediamento; sulla base di tale elaborato da parte della scrivente, si potrà valutare con Arpa, la realizzazione di una rete piezometrica;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14.001;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti per il trattamento dei rifiuti;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l’uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della*

disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

- Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero *"Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46".*
- la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: *"Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46";*
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14.001;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di RODDI, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
 1. il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 2. ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata in capo alla Ditta B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC, con sede legale in RODDI, V. FONTANASSA 21 - P.IVA 02350220048 per lo stabilimento sito in RODDI, V. FONTANASSA 21, per l'Attività IPPC: 5.5: accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (op. D15 – R13) a condizione che vengano rispettati:

- **i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;**

- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 e la planimetria sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

EVIDENZIA CHE

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- il gestore, prima di dare attuazione alle modifiche in progetto deve dare comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Cuneo ed al Comune sede dell'installazione;
- l'istante deve provvedere ad adeguare, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento conclusivo, le garanzie finanziarie, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, così come previsto dalla D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

*Cavallo Gianluca
Ghibaudo Roberta
Marino Guido
Sarale Elena*



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO

B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. – RODDI

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
ASSETTO IMPIANTISTICO	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle modifiche richieste.....	2
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC	6
Confronto con BATC per comparto ambientale.....	6
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA	13
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	13
Prescrizioni generali attività IPPC	13
Gestione rifiuti.....	14
Uso dell'energia	23
Emissioni in atmosfera.....	23
Scarichi acque reflue	23
Emissione sonora	26
Sicurezza industriale.....	26
Acque sotterranee	26

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'impianto in cui si svolgono le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi ha sede in Via Fontanassa, 21 nel Comune di RODDI ed è contraddistinto a Catasto terreni al foglio n° 6, mappale n° 1188, su terreno concesso in comodato d'uso gratuito alla ditta istante, per una superficie attualmente autorizzata di 90 mq.

La superficie operativa dell'insediamento comprende, oltre il mappale 1188 (3353 mq) su cui ha sede il capannone, la tettoia e la casa del titolare, i mappali 786 (409 mq) e 27 (470 mq), di proprietà della società stessa ad uso parcheggio, aree manovra autoveicoli e operazioni di scarico e carico materiali.

Rispetto alla situazione urbanistica esaminata in occasione del rilascio della autorizzazione integrata ambientale non vi sono state modifiche significative.

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Roddi assegna alla porzione esistente dello stabilimento la classe IV - "Aree di intensa attività umana", circondato da poligoni posti nella stessa classe acustica o in classe III.

Assetto impiantistico

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle modifiche richieste

La ditta è attualmente autorizzata ad operazioni di raccolta e immagazzinamento preliminare di alcune tipologie di rifiuti, derivanti prevalentemente dalle attività della BGC s.n.c. medesima.

Le attività principali della BGC s.n.c. consistono nella costruzione, ristrutturazione, manutenzione di manufatti civili ed industriali, esecuzione di scavi, movimenti terra, demolizione ed installazione di coperture industriali e civili, con particolare riferimento alle attività di scoibentazione di amianto e di rimozione di coperture in eternit.

Queste attività di ristrutturazione e demolizione generano dei rifiuti che, anziché essere immediatamente avviati alle discariche o, ove possibile, al recupero, sono dapprima immagazzinati presso l'insediamento BGC e, solo successivamente, raggiunti quantitativi adatti per la creazione di un carico completo, avviati, dallo stesso proponente, al loro destino finale, che può essere la discarica od anche, per alcune tipologie di rifiuti, il recupero.

Le aree destinate ad operazioni di deposito preliminare e messa in riserva D15 e R13 sono quattro

1. area coperta e chiusa, costituita dal piano terra del capannone di superficie 230 mq;
2. area coperta ed aperta, costituita dalla tettoia di superficie utile alle operazioni in questione di circa 73 mq;
3. porzione dell'area coperta e chiusa, costituita dal fabbricato F;
4. area esterna di superficie E;

I codici dei rifiuti autorizzati in ingresso e uscita dall'impianto per le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (D15 ed R13) ed i relativi quantitativi sono i seguenti:

CER	Descrizione	Cap. max stoccaggio (kg/mc)	Quantità annua stoccata (kg)	Tempo massimo stoccaggio (gg)	Area / zona stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Op.
15 01 03	Imballaggi in legno	3000 kg 10 mc	300.000	120	Area Esterna E1	Cassone in ferro	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	4000 kg 30 mc	450.000	120	Tettoia/ T6	Cassone in ferro	R13/D15
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	500 kg 1 mc	25.000	120	Tettoia /T2	Cassonetto in ferro	D15

16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone/F1	Cassone in ferro	R13
17 02 01	Legno	3000 kg 10 mc	300.000	120	Area Esterna E2	Cassone in ferro	R13
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	12.000 kg 10 mc	400.000	120	Tettoia /T4	Cassone in ferro	D15
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03	4000 kg 30 mc	240.000	120	Tettoia /T5	Confezionati con PEB e/o in Bigs/Bags in cassone in ferro	R13 D15
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 170801	6000 kg 30 mc	200.000	120	Area esterna E4	Cassone in ferro	R13
19 12 03	Metalli non ferrosi	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone /D1	Cassone in ferro	R13
19 12 05	Vetro	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone/F3	Cassone in ferro	R13
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone/F4	Cassone in ferro	R13
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	5000 kg 20 mc	300.000	120	Area Esterna E3	Cassone in ferro	R13
TOTALE NP		49.500 kg 181 mc	2815 t/a				
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1.000 kg 8 mc	125.000	120	Tettoia /T1	Big-bags all'interno di un cassone in ferro	D15
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	4.000 kg 20 mc	250.000	120	Tettoia /T3	Big - bags	D15
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto	3.000 kg 30 mc	300.000	120	Capannone /C2	Big – bags su pallet	D15
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto	150.000 kg 300 mc	9.000.000	120	Capannone/ C1	Confezionati con PE su pallets/in big bags	D15
TOTALE P		158.000 kg 358 mc	9.675 t/a				

Nel 2018 è stato concesso l'inserimento dell'attività di trattamento (pelatura) R12/R13 dei pannelli di cui al CER 17.06.04. Si precisa che i pannelli coibentati in ingresso all'impianto sono mantenuti separati dagli altri rifiuti aventi CER 170604 (lane e isolanti stoccati all'interno dei cassoni in ferro nel settore Tettoia T2).

I pannelli coibentati sono esclusivamente stoccati nel settore F6 all'interno del capannone Fabbricato F. I pannelli sono sottoposti ad un'operazione di "pelatura" finalizzata a rimuovere le lamine metalliche dallo strato di isolante. Tale lavorazione è svolta nell'area antistante al settore F6 adibito allo stoccaggio.

Con l'utilizzo del carrello elevatore è prelevato un pacco di pannelli e posizionato a terra. Due operatori, una volta rimosso l'eventuale imballaggio, prelevano un pannello alla volta e procedono a separare le lamiere esterne dall'isolante interno. Le operazioni di "pelatura" sono eseguite manualmente con l'utilizzo di utensili da banco, non è previsto l'impiego di utensili elettrici.

Nel corso dell'iter di riesame la ditta ha previsto alcune modifiche NON SOSTANZIALI che si intendono apportare relativamente a :

- o Modifica del lay –out;
- o Inserimento nell'autorizzazione di nuovi CER in ingresso;
- o Cancellazione nell'autorizzazione di alcuni CER;
- o Revisione delle quantità autorizzate.

Le modifiche non sono né di carattere strutturale, in quanto vengono utilizzate aree già disponibili e di proprietà della ditta, né sostanziali ai fini della normativa in materia IPPC.

Complessivamente il quantitativo di rifiuti non pericolosi stoccati passa da 49.500 kg e 181 mc a 107.990 kg e 263 mc e quello in ingresso da 2815 t/annue a 3208 t/a.

Il quantitativo di rifiuti pericolosi stoccati passa da 158.000 kg e 358 mc a 188000 kg e 468 mc e quello in ingresso da 9675 t/annue a 10034 t/a.

Impianti ed attività ausiliarie

Energia

L'insediamento in esame non è caratterizzato da processi o macchinari complessi, attrezzature produttive o altro che possa contribuire a consumi energetici di rilievo.

I capannoni e le aree in genere dove sono stoccati i rifiuti non sono riscaldati, pertanto i consumi energetici sono limitati alle utenze degli uffici, all'illuminazione del capannone ed alle aree scoperte.

Il riscaldamento degli uffici è ottenuto mediante una caldaia a metano, di potenza al focolare 28 KW. Altri consumi energetici possono derivare dal parco automezzi aziendali utilizzato per le diverse attività dell'azienda.

Emissioni in atmosfera

Non sono presenti in azienda impianti che danno origine ad emissioni convogliate soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06, ma esclusivamente una caldaia per riscaldamento a metano con potenzialità 28 kW.

La ditta esclude la possibilità di eventuali emissioni diffuse e non prevede la necessità di realizzare impianti di aspirazione/trattamento delle arie dei locali interessati alle operazioni di deposito dei rifiuti, in quanto gli stessi sono solidi, confezionati e in contenitori chiusi e non possono dar origine a polveri o vapori in genere, se non in caso di danneggiamenti degli imballaggi stessi.

La ditta effettua, a livello preventivo, delle analisi periodiche di controllo nel capannone destinato al deposito dei rifiuti contenenti amianto, relativamente alla presenza di polveri o fibre tossiche.

Attingimento idrico e scarico acque reflue

Le attività della BGC - sia per quanto attiene l'attività IPPC che per quanto riguarda quelle non IPPC - non prevedono processi in cui vi sia utilizzo di acqua.

L'insediamento utilizza risorse idriche prevalentemente per i servizi igienici del personale e saltuariamente per lavaggio mezzi d'opera propri, in zona apposita e dotata di opportuni sistemi di raccolta e trattamento.

La Ditta è allacciata all'acquedotto mediante un unico contatore ed i consumi per i diversi impieghi sono stimati. Da una valutazione condotta nel 2019, si è stabilita la seguente distinzione di utilizzo:

- 58% usi civili;
- 42 % ciclo produttivo.

Il lavaggio mezzi avviene su di una piattaforma impermeabilizzata in cls, le acque – comprese quelle meteoriche ivi ricadenti - vengono trattate in impianto di depurazione di tipo fisico (disoleatore con sistema

di filtraggio) e – unitamente a quelle domestiche trattate in fossa Imhoff - sono scaricate nella pubblica fognatura consortile afferente all'impianto di Canove di Govone (scarico S2).

Tutte le manovre di carico e scarico dei materiali coinvolti nelle operazioni D15-R13 avvengono esclusivamente nel cortile posteriore o, qualora possibile, all'interno di un capannone coperto; le uniche porzioni scoperte sono rappresentate da aree verdi e/o scoperte adibite a parcheggi e zona di manovra automezzi che, quindi, non presentano rischi di contaminazione.

Le acque piovane ricadenti sulle superfici di cui sopra non considerate "scolanti" ai sensi del regolamento 1/R e s.m.i., sono avviate al canale del Molino di Roddi (scarico S1).

Sono confermati i contenuti del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche - presentato in occasione del rilascio dell'AIA - che non prevedeva "superfici scolanti" a rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia.

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

Il gestore ribadisce che l'impianto di stoccaggio rifiuti non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. relativo alle aziende a rischio di incidente rilevante.

Rispetto a potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo, l'azienda dichiara che non sono presenti serbatoi interrati e pozzi perdenti.

Il gestore ha altresì allegato la SCIA presentata al Comando VVF il 13/06/2017 relativa alle attività:

- Attività 70.1.B: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq;
- Attività 3.7.B: Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 300 kg a 1000 kg.

L'azienda dichiara di aver elaborato il piano di Emergenza di cui all'art. 26 bis L. 132/2018 inviata al Prefetto con PEC del 04/03/2019.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con BATC per comparto ambientale

Si riporta un confronto sintetico con la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT Conc RIFIUTI	Verifica aziendale applicazione	Commento istruttorio
BAT1. PER MIGLIORARE LA PRESTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA, LA BAT CONSISTE NELL'ISTITUIRE E APPLICARE UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	La B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc è in possesso di: - Certificazione ISO 14001:2015 per il sistema di Gestione Ambientale – certificato n. 120184-2012-AE-ITA-ACCREDIA con validità fino al 25/07/2022 - Certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di Gestione Qualità – certificato n. 118425-2012-AQITA-ACCREDIA con validità fino al 02/07/2021 - Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – certificato 243898-2017-AHSO-ITAACCREDIA con validità fino al 19/07/2023	Applicata
BAT 2. AL FINE DI MIGLIORARE LA PRESTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO, LA BAT CONSISTE NELL'UTILIZZARE TUTTE LE TECNICHE INDICATE DI SEGUITO: Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita Garantire la segregazione dei rifiuti Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	La B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo snc applica le seguenti procedure di preaccettazione: · in caso di conferimento di terzi per i CER 170605* e 170601*, viene richiesto: · Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A e/o 10B e/o per la categoria 5 · Copia del Piano di Lavoro o della Notifica inviata all'ASL competente con la relativa ricevuta · in caso di conferimento di terzi per i rifiuti pericolosi CER 170605*, 170601* e 170603*, viene richiesto: · la compilazione della "scheda descrittiva di caratterizzazione del rifiuto" M-AMB-5 · la compilazione del modulo di prenotazione M-AMB-9 e l'invio almeno 3 giorni prima del Conferimento · Per l'accettazione all'impianto di ogni singola partita di rifiuti l'azienda provvede: · al rispetto delle procedure di accettazione e di gestione dell'impianto di deposito,	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale inserendo nel provvedimento le prescrizioni del dipartimento provinciale Arpa di Cuneo sulle procedure di accettazione, etichettatura e sistema di tracciabilità dei rifiuti.

	assicurando il rispetto dei quantitativi massimi autorizzati; · a richiedere al soggetto produttore del rifiuto la compilazione di una scheda descrittiva in cui siano riportati la denominazione del rifiuto, il codice CER ed il processo specifico di provenienza. · a prescrivere al soggetto produttore del rifiuto l'obbligo di comunicare al gestore le modifiche del processo di produzione che possono modificare la composizione dei rifiuti conferiti, con particolare riferimento all'utilizzo di materie prime o preparati contenenti sostanze pericolose, fatta salva la necessità di inviare nuovamente la documentazione di cui al punto precedente; · a conservare le schede descrittive del rifiuto e le certificazioni analitiche attestanti il rispetto dei requisiti di legge presso l'impianto, a disposizione degli Organi di controllo; · a rispettare le disposizioni di cui al D.M. 27/09/2010, attuativo dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati allo smaltimento in discarica. La documentazione richiesta dalla suddetta legge deve essere conservata presso l'Azienda, onde consentire agli Organi di controllo le necessarie verifiche; · a caratterizzare i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati a smaltimento o recupero presso impianti diversi dalle discariche, sulla base delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi per detti impianti. La documentazione necessaria per la caratterizzazione suddetta deve essere conservata presso l'Azienda, a disposizione degli Organi di controllo. · a caratterizzare i rifiuti destinati presso impianti che effettuano il recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, come dettagliato nella normativa tecnica di riferimento D.M. 5.2.1998, come modificato dal D.M. 186/06. · per i rifiuti in ingresso non sottoposti a determinazione analitica	
--	--	--

	nella scheda descrittiva deve essere indicato il criterio adottato per la classificazione degli stessi; · Se il codice che identifica il rifiuto speciale non pericoloso ha una corrispondente “voce a specchio”, la scheda deve essere corredata da tutte le informazioni che consentano agli Organi di controllo di poter escludere la pericolosità del rifiuto oppure da certificazione analitica, redatta da professionista abilitato; Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. Al fine di consentire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, ogni collo viene contrassegnato con una etichetta con R nera su sfondo giallo, che riporta: · - il CER · il numero del collo ed il numero totale dei colli del formulario · l'indirizzo di provenienza · il numero di registrazione interna · i riferimenti del piano di lavoro o della notifica o del protocollo ASL per i rifiuti contenenti amianto. Nel centro di stoccaggio non vengono eseguite operazioni di dosaggio o miscelatura dei rifiuti.	
BAT 4. AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO AMBIENTALE ASSOCIATO AL DEPOSITO DEI RIFIUTI, LA BAT CONSISTE NELL'UTILIZZARE TUTTE LE TECNICHE	Garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale

INDICATE Ubicazione ottimale del deposito di seguito. Adeguatezza della capacità del deposito Funzionamento sicuro del deposito	addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti; le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti sono eseguite da personale competente ed adeguatamente formato. Tutte le movimentazioni dei rifiuti – in entrata e in uscita – sono documentate da apposito formulario correttamente compilato e verificato. In caso di conferimento presso il nostro centro di stoccaggio, successivamente alla verifica documentale, viene effettuata la pesatura e terminata la compilazione del formulario stesso. In caso di conferimento da nostro centro di stoccaggio ad altra discarica o altro centro di stoccaggio, durante le operazioni di carico sui mezzi di trasporto vengono controllate e verificate le etichette riportate sui colli. Viene quindi stilato il formulario, si procede con le registrazioni di scarico che si concludono alla ricezione della quarta copia con il peso rilevato da altra discarica o da altro centro di stoccaggio. Nel centro di stoccaggio, non sono autorizzati e non vengono stoccati, né trattati rifiuti allo stato liquido. I contenitori o gli imballi sono raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori o il ripristino degli imballi danneggiati. L'azienda ha elaborato il piano di Emergenza di cui all'art. 26 BIS LEGGE 132/2018 inviata al Prefetto con PEC del 04/03/2019	inserendo nel provvedimento le prescrizioni del dipartimento provinciale Arpa di Cuneo.
BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).	- E' garantita la custodia continuativa dell'impianto - L'impianto è dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, e ne viene garantita la funzionalità. L'azienda non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. In merito all'applicazione della normativa ATEX sulle atmosfere	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale.

	esplosive, precisiamo che presso l'impianto non sono stoccati rifiuti contenenti sostanze o gas infiammabili o sostanze reagenti tra di loro. Inoltre, per il trattamento dei rifiuti (pannelli precoibentati), sono impiegati esclusivamente utensili da banco, non cannelli o altre attrezzature a fiamma libera. La procedura di emergenza del sistema di gestione ambientale I-GSA-6 – GESTIONE DELLE EMERGENZE E PIANO EVACUAZIONE dovrà essere coordinata con quella presentata alla Prefettura e dovrà contenere l'utilizzo dei presidi e procedure previsti nella documentazione tecnica integrativa	
BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).	Non applicabile in quanto i rifiuti gestiti in impianto non hanno imballaggi riutilizzabili: - I rifiuti pericolosi sono confezionati su pallet oppure in big bags e vengono smaltiti completi dell'imballo. - I rifiuti non pericolosi sono sfusi, senza imballo.	
Le BAT dal n. 25 al n. 53 non sono applicabili.		
BAT Conc ENERGIA	Verifica aziendale applicazione	Commento istruttorio
BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito	I capannoni e le aree in genere dove sono stoccati i rifiuti non sono riscaldati, pertanto i consumi energetici sono limitati alle utenze degli uffici, all'illuminazione del capannone ed alle aree scoperte. Il riscaldamento degli uffici è ottenuto mediante una caldaia a metano, di potenza al focolare 28 KW. Altri consumi energetici possono derivare dal parco automezzi aziendali utilizzato per le diverse attività dell'azienda.	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale
BAT Conc EMISSIONI IN ATMOSFERA	Verifica aziendale applicazione	Commento istruttorio
BAT 8. LA BAT CONSISTE NEL MONITORARE LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA ALMENO ALLA FREQUENZA INDICATA DI SEGUITO E IN CONFORMITÀ CON LE NORME EN. SE NON SONO DISPONIBILI NORME EN, LA BAT CONSISTE NELL'APPLICARE LE NORME ISO, LE NORME NAZIONALI O ALTRE NORME INTERNAZIONALI CHE ASSICURINO DI OTTENERE DATI DI QUALITÀ SCIENTIFICA EQUIVALENTE.	Non sono presenti in azienda impianti che danno origine ad emissioni convogliate soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06, ma esclusivamente una caldaia per riscaldamento a metano con potenzialità 28 kW. La ditta esclude la possibilità di eventuali emissioni diffuse e non prevede la necessità di realizzare impianti di aspirazione/trattamento	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale

	delle arie dei locali interessati alle operazioni di deposito dei rifiuti, in quanto gli stessi sono solidi, confezionati e in contenitori chiusi e non possono dar origine a polveri o vapori in genere, se non in caso di danneggiamenti degli imballaggi stessi La ditta effettua, a livello preventivo, delle analisi periodiche di controllo nel capannone destinato al deposito dei rifiuti contenenti amianto, relativamente alla presenza di polveri o fibre tossiche. La ditta prevede di dotarsi di aspiratori portatili dotati di filtro assoluto per il trattamento delle arie e l'abbattimento di eventuali polveri che si generano dalla nuova attività di smontaggio dei pannelli, le emissioni sono reimmesse in ambiente di lavoro.	
BAT 9. LA BAT CONSISTE NEL MONITORARE LE EMISSIONI DIFFUSE DI COMPOSTI ORGANICI NELL'ATMOSFERA DERIVANTI DALLA RIGENERAZIONE DI SOLVENTI ESAUSTI, DALLA DECONTAMINAZIONE TRAMITE SOLVENTI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI POP, E DAL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DI SOLVENTI PER IL RECUPERO DEL LORO POTERE CALORIFICO, ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, UTILIZZANDO UNA O UNA COMBINAZIONE DELLE TECNICHE INDICATE DI SEGUITO.	Non applicabile	
BAT 10. LA BAT CONSISTE NEL MONITORARE PERIODICAMENTE LE EMISSIONI DI ODORI.	Nel centro di stoccaggio i rifiuti pericolosi sono confezionati in colli chiusi e correttamente imballati. I rifiuti non pericolosi sono stoccati in cassoni. Per entrambe le tipologie di cui sopra, trattasi di materiali per loro natura non maleodoranti e, comunque, non soggetti a deterioramento e conseguente produzione di odori.	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale.
BAT Conc emissioni in acqua	Verifica aziendale applicazione	Commento istruttorio
BAT 3. LA BAT CONSISTE NELL'ISTITUIRE E MANTENERE, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (CFR. BAT 1), UN INVENTARIO DEI FLUSSI DI ACQUE REFLUE E DEGLI SCARICHI GASSOSI CON DETERMINATE CARATTERISTICHE.	Le attività non prevedono alcun processo con l'ausilio di acqua fatto salvo il lavaggio dei mezzi (e le relative acque meteoriche ivi ricadenti) i cui reflui, previo trattamento, sono scaricati in pubblica fognatura (scarico S2). Le acque piovane ricadenti sulle superfici non considerate scolanti ai sensi del regolamento 1/R e s.m.i., sono avviate al Canale del Molino (scarico S1). Sono confermati i contenuti de Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia.	Per quanto di competenza, si ritiene condivisibile l'approccio aziendale. In caso di modifica sostanziale delle attività che possono comportare variazioni con rilevanza circa l'aspetto delle acque reflue industriali e/o l'introduzione di nuove superfici scolanti a rischio di contaminazione, deve essere presentata l'opportuna documentazione del caso.
BAT 6. PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI NELL'ACQUA IDENTIFICATE COME RILEVANTI NELL'INVENTARIO DEI FLUSSI DI ACQUE REFLUE (CFR. BAT 3), LA BAT CONSISTE NEL MONITORARE NELLE EMISSIONI IN ACQUA, CONSIDERATE RILEVANTI, I PRINCIPALI PARAMETRI DI PROCESSO IN PUNTI FONDAMENTALI		
BAT 7. LA BAT CONSISTE NEL MONITORARE LE	L'azienda riporta lo stralcio del piano	Per quanto di competenza si

EMISSIONI NELL'ACQUA CON UNA DETERMINATA FREQUENZA E IN CONFORMITÀ CON LE NORME EN E, QUALORA NON DISPONIBILI, LE NORME ISO, LE NORME NAZIONALI O ALTRE NORME INTERNAZIONALI CHE ASSICURINO DI OTTENERE DATI DI QUALITÀ SCIENTIFICA EQUIVALENTE.	di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua del vigente provvedimento di AUA	ritiene condivisibile l'approccio aziendale.
BAT 11. LA BAT CONSISTE NEL MONITORARE, ALMENO ANNUALMENTE, IL CONSUMO ANNUO DI ACQUA, ENERGIA E MATERIE PRIME, NONCHÉ LA PRODUZIONE ANNUA DI RESIDUI E DI ACQUE REFLUE.	L'azienda espone che il monitoraggio viene eseguito con cadenza trimestrale e compilando la relativa scheda "M-AMB-12 Monitoraggio dati ambientali"	Per quanto di competenza si ritiene condivisibile l'approccio aziendale
BAT 19. LA BAT ATTIENE ALLA RIDUZIONE DEL VOLUME DI ACQUE REFLUE PRODOTTE E ALLA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI NEL SUOLO E NELL'ACQUA, AL FINE DI OTTIMIZZARE IL CONSUMO DI ACQUA	L'Azienda ribadisce quanto riportato in relazione alla BAT 3 e segg. ed inoltre: non sono presenti centri di pericolo in quanto i rifiuti stoccati sono allo stato solido sono posti in contenitori o imballati su pallets.	Per quanto di competenza si ritiene condivisibile l'approccio aziendale.
BAT 20. LA BAT ATTIENE ALL'UTILIZZAZIONE DI TECNICHE ADEGUATE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ACQUA	Il rischio d'inquinamento delle matrici suolo/sottosuolo/acque sotterranee è limitato dall'impermeabilizzazione delle pavimentazioni, nonché dalle modalità di gestione dei rifiuti stessi e delle acque meteoriche di dilavamento. La pavimentazione dei vari settori esterni alle aree di stoccaggio dei rifiuti è impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei residui che, in maniera accidentale, possano fuoriuscire durante le operazioni di movimentazione o dai mezzi. Nelle aree esterne adibite allo stoccaggio rifiuti (Area E), sono impiegati cassoni in ferro eliminando, pertanto, il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia. Le uniche acque a rischio sono quelle della platea del lavaggio mezzi, che sono raccolte e trattate nell'impianto di depurazione aziendale, prima dello scarico in fognatura S2; sono rispettate le disposizioni previste nel vigente provvedimento di AUA.	
BAT Conc emissioni rumore	Verifica aziendale applicazione	Commento istruttorio
BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare	L'azienda rimanda alle evidenze sulla compatibilità dell'attività con i limiti di zona, documentate dalla Relazione di Impatto Acustico. Non si ritiene necessario eseguire un piano di bonifica acustica in quanto le emissioni sonore rispettano i limiti di zona.	Si ritiene condivisibile l'approccio aziendale, avendo cura di evidenziare che in caso di modifica non sostanziale con l'introduzione di nuove sorgenti rumorose o la modifica delle attività che possano comportare variazioni con rilevanza sotto tale aspetto, deve essere presentate

l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.		valutazione previsionale d'impatto acustico
BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate.		

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

Sia i consumi specifici di energia termica, sia quelli di energia elettrica, sono pressoché invariati per cui si ritiene che lo stabilimento si sia mantenuto in linea con quanto previsto dalle MTD nel periodo di vigenza dell'AIA.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha rilevato che i controlli effettuati a partire dal rinnovo AIA hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni autorizzative e anche le verifiche documentali effettuate sui report annuali trasmessi, attestano che il gestore effettua quanto prescritto dal PMC con dati che rappresentano l'andamento dell'attività IPPC dal suo rinnovo.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Prescrizioni generali attività IPPC

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
4. ogni modifica dell'attività di smaltimento rifiuti e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione;
5. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
6. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
7. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
8. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene e sanità pubblica;
9. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
10. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
11. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

12. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante P.E.C.;
13. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Gestione rifiuti

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL' IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E RIFIUTI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI D15 DELL'ALLEGATO B E R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI RODDI, VIA FONTANASSA, 21, IN CAPO ALLA DITTA B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. CON SEDE LEGALE IN RODDI.

Le modifiche e la gestione dell'impianto devono avvenire secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta, compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione delle modifiche dell'impianto devono essere certificate con **verbale di regolare esecuzione**, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, **redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti**. La certificazione di cui sopra deve essere inviata, mediante PEC alla Provincia, all'ARPA –Dipartimento provinciale di Cuneo, al Sindaco del Comune di Roddi e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, al termine dei lavori prima dell'esercizio delle varianti;
2. l'impianto e le attività di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti devono essere gestiti in conformità alle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di prevenzione incendi, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. le pavimentazioni, sia interne che esterne al capannone ed alle tettoie, devono essere predisposte in modo tale da risultare idonee all'uso cui sono destinate. In particolare, la pavimentazione dei vari settori esterni alle aree di stoccaggio dei rifiuti deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei residui che, in maniera accidentale, possano fuoriuscire durante le operazioni di movimentazione o dai mezzi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. l'istante deve sempre garantire, sia nella fase di realizzazione ed allestimento dell'impianto che nella successiva gestione dello stesso, il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini;
5. a cura della ditta deve essere effettuata regolare pulizia e spazzatura delle aree interne alla sede dell'impianto;
6. le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita segnaletica in modo da evidenziare la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare, dopo la realizzazione delle varianti in progetto, deve essere data evidenza alla suddivisione rappresentata in **planimetria allegata** al presente provvedimento;
7. sono autorizzati i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi precisati nelle **Tabelle A (prima della realizzazione delle varianti in progetto) e B (dopo la realizzazione delle varianti in progetto)** del presente provvedimento, ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;

8. devono essere rispettate in qualunque momento le capacità istantanee di stoccaggio e i quantitativi massimi annui in ingresso indicati nelle **Tabelle A e B**;
9. i rifiuti devono essere stoccati nei settori riportati nelle **Tabelle A e B** e devono essere rispettati i tempi di permanenza massimi ivi indicati;
10. i rifiuti che escono dall'impianto dopo le fasi di messa in riserva o deposito preliminare non possono essere successivamente conferiti ad ulteriori impianti che effettuano esclusivamente il deposito preliminare o la messa in riserva. Eventuali conferimenti a detti impianti diversi da quelli abituali comunicati in fase di riesame, devono essere opportunamente motivati e comunicati alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, con un anticipo di giorni 7 dal prospettato conferimento;
11. dopo la realizzazione delle varianti, i rifiuti devono essere depositati nelle zone dedicate, come indicato nella **planimetria** allegata al presente provvedimento, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
12. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente individuate e munite di cartellonistica indicante la sigla del settore e la corrispondente capacità massima di stoccaggio, con riferimento alla **planimetria** allegata al presente provvedimento, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità;
13. i rifiuti stoccati nei vari settori devono essere rintracciabili e conseguentemente deve essere adottato un sistema di gestione tale da consentire in ogni momento di poter risalire all'esatta composizione del settore;
14. **entro 6 mesi dalla notifica**, il SGA deve essere integrato con un piano residui (intesi come rifiuti prodotti dall'attività R12/R13), secondo i contenuti richiamati nel capitolo specifico (paragrafo 6.5 della Decisione 1147/2018) e essere reso coerente con le prescrizioni del provvedimento autorizzativo. La suddetta documentazione deve essere disponibile presso la sede operativa a disposizione degli Enti di controllo;
15. per quanto riguarda il **deposito preliminare di rifiuti pericolosi**:
 - a. lo stoccaggio deve avvenire nelle zone **C1 e C2** del capannone e nelle apposite zone **T1, T3** sotto la tettoia o **F1, F4, F6** nel fabbricato, come indicato in **Tabella A prima della realizzazione delle varianti** e come indicato **Tabella B dopo la realizzazione delle varianti**;
 - b. deve essere distinto il settore di conferimento da quello di stoccaggio;
 - c. la superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei residui che, in maniera accidentale, possano fuoriuscire o durante le operazioni di movimentazione o dagli imballi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - d. lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento da tenere per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - e. le capacità massime di stoccaggio, calcolate sulla base di densità medie, devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione nel deposito dei rifiuti;
 - f. i rifiuti, identificati da codici CER, nel medesimo settore di stoccaggio devono essere stoccati separatamente. E' vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti con diverso codice CER nei singoli settori di stoccaggio;

- g. il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **9.675 tonnellate prima della realizzazione delle varianti, come indicato in Tabella A o 10.034 tonnellate dopo la realizzazione delle varianti**;
 - h. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
 - i. relativamente ai recipienti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i contenitori o gli imballi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
 - i contenitori o gli imballi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento o movimentazione;
 - i contenitori o gli imballi devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori o il ripristino degli imballi danneggiati;
 - ogni etichetta deve essere sufficiente resistente per restare attaccata al contenitore e deve essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito;
 - j. i rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico-nocivi ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore;
 - k. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di smaltimento;
 - l. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 - m. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
16. per quanto concerne la **messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi**:
- a. lo stoccaggio deve avvenire nelle apposite zone sotto la tettoia e nell'area esterna **prima della realizzazione delle varianti** e nelle zone sotto tettoia, area esterna, fabbricato e piazzale **dopo la realizzazione delle varianti**;
 - b. ogni tipologia di rifiuto viene stoccata in appositi settori, denominati da **T2, T4, T5, T6, E1, E2, E3, E4, F1, F3, F4, D1 come indicato in Tabella A prima della realizzazione delle varianti e nei settori denominati T1, T2 e T3, E1, E2, F2, F3, F5, P1, P2, P3, P4 come indicato in Tabella B la realizzazione delle varianti**;
 - c. tutte le superfici interessate dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzate;
 - d. i settori di stoccaggio sono individuati nella planimetria di cui all'istanza di rinnovo;
 - e. le capacità massime di stoccaggio, calcolate sulla base di densità medie, devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione dei rifiuti nel deposito;
 - f. il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **2815 tonnellate, come indicato in Tabella A prima della realizzazione delle varianti e non superiore a 3208 tonnellate, come indicato in Tabella B dopo della realizzazione delle varianti**;
 - g. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica riportante la tipologia dei rifiuti stoccati ed il relativo codice C.E.R.;
 - h. i recipienti e gli imballi contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. I recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del

- contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
- i. i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
 - j. ogni etichetta deve essere sufficiente resistente per restare attaccata al contenitore e deve essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito;
 - k. lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari);
17. sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione aziendale. Dovrà essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto e sia inoltre possibile reperire in qualsiasi momento un responsabile tecnico.
18. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
19. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Lo spazio tra i contenitori posti deve garantire il passaggio agevole per le operazioni di controllo e di movimentazione. Lo spazio minimo necessario deve essere pari a 60 cm.
20. è vietato lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido;
21. i rifiuti contenenti amianto, stoccati nei Settori C1 e C2 del capannone e sotto la tettoia esistente, devono pervenire all'impianto già confezionati e l'imballaggio non deve essere in alcun modo manipolato. Le modalità di stoccaggio devono essere conformi al successivo avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento; in quest'ultimo caso, qualora si conferiscano i rifiuti in discarica, devono essere seguite le disposizioni del del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
22. l'istante deve ottemperare, laddove non diversamente prescritto nel presente provvedimento, alle normative tecniche di riferimento;
23. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
24. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve esserne garantita la funzionalità;
25. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto;
26. deve essere garantita l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna (durante tutto l'anno);
27. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
28. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di esercizio e gestione autorizzate;
29. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

30. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
31. è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso alla modifica o gestione dell'impianto.

Sono fatte salve le prescrizioni di carattere urbanistico, industrie insalubri, tutela della salute dell'uomo, di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dall'applicazione di altre normative di settore impartite dagli Enti preposti.

PROCEDURE PER L'ACCETTAZIONE ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PROPRIA ATTIVITA' E DA TERZI ALL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA (OPERAZIONI D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS 152/06 E R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI RODDI, VIA FONTANASSA, 21, IN CAPO ALLA DITTA B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. CON SEDE LEGALE IN RODDI, VIA FONTANASSA, 21.

L'accettazione all'impianto di ogni singola partita di rifiuti presuppone che l'azienda metta in atto le procedure indicate nella documentazione allegata all'istanza. In particolare, l'istante deve provvedere:

- al rispetto delle procedure di accettazione e di gestione dell'impianto di deposito descritte nella documentazione tecnica inoltrata a corredo dell'istanza e alle successive modifiche ed integrazioni, assicurando il rispetto dei quantitativi massimi autorizzati;
- a richiedere al soggetto produttore del rifiuto la compilazione di una scheda descrittiva in cui siano riportati la denominazione del rifiuto, il codice CER ed il processo specifico di provenienza. Se il codice che identifica il rifiuto speciale non pericoloso ha una corrispondente "voce a specchio", la scheda deve essere corredata da tutte le informazioni che consentano agli Organi di controllo di poter escludere la pericolosità del rifiuto oppure da certificazione analitica, redatta da professionista abilitato;
- per i rifiuti in ingresso non sottoposti a determinazione analitica nella scheda descrittiva deve essere indicato il criterio adottato per la classificazione degli stessi;
- a prescrivere al soggetto produttore del rifiuto l'obbligo di comunicare al gestore le modifiche del processo di produzione che possono modificare la composizione dei rifiuti conferiti, con particolare riferimento all'utilizzo di materie prime o preparati contenenti sostanze pericolose, fatta salva la necessità di inviare nuovamente la documentazione di cui al punto precedente;
- a conservare le schede descrittive del rifiuto e le certificazioni analitiche attestanti il rispetto dei requisiti di legge presso l'impianto, a disposizione degli Organi di controllo;
- ad apporre per la tracciabilità dei rifiuti CER 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, un'etichetta sul collo che riporta le seguenti informazioni:
 - EER
 - CLASSI DI PERICOLOSITA' HPXX HPXX
 - n.collo / totale colli conferiti:
 - Provenienza (da valutare se inserire produttore)
 - Rif. registro carico
 - Rif. PDL/notifica/protocollo ASL (applicabile solo ai rifiuti contenenti amianto)
- a coordinare **entro 6 mesi dalla notifica** del provvedimento conclusivo, le procedure del sistema di gestione con quanto previsto dal presente provvedimento autorizzativo (compreso il sistema di tracciabilità sopra dettagliato), in particolare la procedura I-GSA-3, Gestione dei rifiuti destinati al deposito preliminare, dovrà dettagliare i casi in cui non si procede alla determinazione analitica sui rifiuti, soprattutto per quanto riguarda i codici a specchio (accettabile per i rifiuti non pericolosi a meno di specifiche poi richieste dagli impianti di destinazione finale). Inoltre la verifica visiva dei carichi in ingresso dovrà essere integrata (fatti salvi i rifiuti contenenti amianto) anche con la verifica del contenuto e qualità dell'imballo/contenitori. La suddetta documentazione deve essere disponibile presso la sede operativa a disposizione degli Enti di controllo;

- a rispettare le disposizioni di cui al decreto attuativo dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i., per i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati allo smaltimento in discarica. La documentazione richiesta dalla suddetta legge deve essere conservata presso l'Azienda, onde consentire agli Organi di controllo le necessarie verifiche;
- a caratterizzare i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati a smaltimento o recupero presso impianti diversi dalle discariche, sulla base delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi per detti impianti. La documentazione necessaria per la caratterizzazione suddetta deve essere conservata presso l'Azienda, a disposizione degli Organi di controllo.
- a caratterizzare i rifiuti destinati presso impianti che effettuano il recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, come dettagliato nella normativa tecnica di riferimento D.M. 5.2.1998, come modificato dal D.M. 186/06.

Sono fatte salve le prescrizioni riassunte nella sezione “Piano di Monitoraggio e Controllo” del presente provvedimento.

TABELLA A: ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA (OPERAZIONI D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS 152/06 E R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI RODDI, VIA FONTANASSA, 21, IN CAPO ALLA DITTA B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. CON SEDE LEGALE IN RODDI, VIA FONTANASSA, 21 PRIMA DELLA REALIZZAZIONE VARIANTI IN PROGETTO

CER	Descrizione	Cap. max stoccaggio (kg/mc)	Quantità annua stoccata (kg)	Tempo massimo stoccaggio (gg)	Area / zona stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Op.
15 01 03	Imballaggi in legno	3000 kg 10 mc	300.000	120	Area Esterna E1	Cassone in ferro	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	4000 kg 30 mc	450.000	120	Tettoia/ T6	Cassone in ferro	R13/D15
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	500 kg 1 mc	25.000	120	Tettoia /T2	Cassonetto in ferro	D15
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone/F1	Cassone in ferro	R13
17 02 01	Legno	3000 kg 10 mc	300.000	120	Area Esterna E2	Cassone in ferro	R13
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	12.000 kg 10 mc	400.000	120	Tettoia /T4	Cassone in ferro	D15
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03	4000 kg 30 mc	240.000	120	Tettoia /T5	Confezionati con PEB e/o in Bigs/Bags in cassone in ferro	R13 D15
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 170801	6000 kg 30 mc	200.000	120	Area esterna E4	Cassone in ferro	R13
19 12 03	Metalli non ferrosi	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone /D1	Cassone in ferro	R13
19 12 05	Vetro	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone/F3	Cassone in ferro	R13
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	3000 kg 10 mc	150.000	120	Capannone/F4	Cassone in ferro	R13
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	5000 kg 20 mc	300.000	120	Area Esterna E3	Cassone in ferro	R13
TOTALE NP		49.500 kg 181 mc	2815 t/a				
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1.000 kg 8 mc	125.000	120	Tettoia /T1	Big-bags all'interno di un cassone in ferro	D15
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	4.000 kg 20 mc	250.000	120	Tettoia /T3	Big - bags	D15
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto	3.000 kg 30 mc	300.000	120	Capannone /C2	Big – bags su pallet	D15
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto	150.000 kg 300 mc	9.000.000	120	Capannone/ C1	Confezionati con PE su pallets/in big bags	D15
TOTALE P		158.000 kg 358 mc	9.675 t/a				

TABELLA B: ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATI ALL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA (OPERAZIONI D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS 152/06 E R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI RODDI, VIA FONTANASSA, 21, IN CAPO ALLA DITTA B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. CON SEDE LEGALE IN RODDI, VIA FONTANASSA, 21 DOPO LA REALIZZAZIONE VARIANTI IN PROGETTO.

CER	Descrizione	Cap. max stoccaggio (kg/mc)	Quantità annua stoccata (kg)	Tempo massimo stoccaggio (gg)	Area / zona stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Op.
15 01 03	Imballaggi in legno	5000 kg 20 mc	300.000	120	Area Esterna E1	Cassone in ferro	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	4000 kg 30 mc	450.000	120	Tettoia/ T1	Cassone in ferro	R13/D15
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	1000 kg 3 mc	13.000	120	Fabbricato/F2	Cassone in ferro	D15
17 02 01	Legno	10000 kg 20 mc	300.000	120	Area Esterna E2	Cassone in ferro	R13
17 02 02	Vetro	10000 kg 5 mc	20.000	120	Fabbricato/F5	Cassone in ferro	R13
17 02 03	Plastica	4990 kg 15 mc	125.000	120	Piazzale/P2	Cassone in ferro	R13
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	12.000 kg 10 mc	400.000	120	Tettoia /T3	Cassone in ferro	D15
17 04 05	Ferro e acciaio	20000 kg 30 mc	400.000	120	Piazzale/P1	Cassone in ferro	R13
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03	20000 kg 100 mc	600.000	120	Tettoia /T2	Sfusi o in Bigs/Bags in cassone in ferro	R13/D15
					Piazzale/P4 (pannelli)	Pannelli stoccati su scaffali	R13/R12
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 170801	6000 kg 30 mc	200.000	120	Area esterna F3	Cassone in ferro	R13
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	15.000 kg 25 mc	400.000	120	Piazzale /P3	Cassone in ferro	R13
TOTALE NP		107.990 kg 263 mc	3.208 t/a				
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1.500 kg 5 mc	125.000	120	Fabbricato /F1	Big-bags all'interno di un cassone in ferro	D15
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1.500 kg 3 mc	9.000	120	Fabbricato /F4	Big-bags all'interno di un cassone in ferro	D15
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto	15.000 kg 60 mc	300.000	120	Capannone /C2	Big – bags su pallet	D15
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	20.000 kg 100 mc	600.000	120	Fabbricato /F6	Big - bags	D15
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto	150.000 kg 300 mc	9.000.000	120	Capannone/ C1	Confezionati con PE su pallets/in big bags	D15
TOTALE P		188.000 kg 468 mc	10.034 t/a				

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

1. gli impianti devono essere gestiti evitando - per quanto possibile - che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, nel caso si verifichino fenomeni rilevanti di emissioni di polveri o odori, la Provincia si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento.

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale ¹	Scarico parziale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁴	Descrizione	Limiti di emissione
S1	M	Meteoriche non potenzialmente inquinate	Saltuario	2.157*	Corpo idrico	Canale del Molino di Roddi	Da gestire secondo quanto previsto nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche
S2	Sp1 - D	Servizi igienici	Saltuario	64**	F	Depuratore Consortile Canove di Govone	Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (colonna scarico in rete fognaria)
	Sp2 - T M	Lavaggio degli automezzi - Impianto di trattamento	Saltuario	220***			

* anno di riferimento: 1994/2002;

** anno di riferimento: 1994/2002;

*** anno di riferimento: 2004/2005;

¹ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

² Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico e l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni

Per lo Scarico S2 (in Fognatura):

1. Disposizioni generali

È fatto obbligo di realizzare o mantenere le previsioni progettuali e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta ed in merito ai quali si è sviluppata l'analisi istruttoria.

2. Limiti di emissione

Il reflu scaricato in fognatura non dovrà mai superare i parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Qualora i parametri del reflu immesso in fognatura risultassero superiori a quelli suindicati, l'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per rientrare immediatamente nei limiti di accettabilità autorizzati.

La ditta dovrà assicurare idonei autocontrolli analitici dei reflui da parte di Laboratorio autorizzato, in particolare dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, Nichel, Selenio, Aldeidi, Cianuri (cfr. Allegato Tecnico 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO).

Detti rapporti analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento/impianto e messi a disposizione nel corso dell'attività di controllo di cui al successivo punto 5.

3. Volumi scaricati

I reflui scaricati in fognatura dovranno essere immessi con volume uniformemente distribuito nell'arco delle 24 ore.

Qualora SISI S.r.l. lo ritenga opportuno, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, a valle del pozzetto previsto per il prelievo dei campioni da parte degli organi ispettivi, dovrà essere realizzato, a cura ed onere dell'Azienda, un pozzetto idoneo all'installazione, da parte di SISI S.r.l., di misuratore di portata fisso ed inamovibile per la determinazione del volume di reflu scaricato.

Eventuali blocchi o guasti della strumentazione di misura devono essere segnalati.

Qualora SISI S.r.l. lo ritenga opportuno, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere installato un sistema di regolazione delle portate, le cui idoneità e modalità di installazione dovranno preventivamente essere approvate da SISI S.r.l. Sono a carico dell'Azienda le spese di manutenzione, verifica, taratura, collaudo e sostituzione di tali apparecchiature.

4. Impianti di pretrattamento

Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito mediante un apposito sistema di depurazione, l'Azienda è responsabile di tale impianto di pretrattamento o depurazione ed è tenuto a curarne la perfetta efficienza e manutenzione a sue spese.

Il fermo dell'impianto per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato a SISI S.r.l. anche per la definizione di eventuali diversi limiti temporanei di emissione.

Il fermo dell'impianto per qualsiasi altro motivo, anche accidentale, deve essere comunicato immediatamente a SISI S.r.l., la quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

Analogamente deve essere comunicato il ripristino delle normali condizioni operative.

5. Attività di controllo

SISI S.r.l., in quanto autorità legittimata al controllo, è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari, nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

L'azienda è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà.

In particolare:

- dovrà assicurare la presenza, all'interno del proprio insediamento, di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali.
- si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono in corso operazioni di controllo/campionamento.

6. Acque meteoriche

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare e razionalizzare l'immissione di acque bianche in fognatura.

7. Fine esercizio

La fine esercizio dell'attività autorizzata dovrà essere comunicata, con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico, mediante lettera A.R..

8. Contratto di utenza

L'utente è tenuto a stipulare, entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA, il contratto di utenza, così come previsto dal Regolamento di ATO/4 secondo le indicazioni del gestore del s.i.i.;

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

9. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
10. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
11. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia.
12. qualora la situazione descritta nel piano di prevenzione e gestione approvato, subisca modifiche in seguito a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni, oppure nel caso in cui l'attività sia trasferita in altro luogo, deve essere data comunicazione alla Provincia, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, e, se del caso, presentato un nuovo piano.

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione si deve far riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta non rientra nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, causati dall'autorità autorizzata con il presente provvedimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

Sicurezza industriale

Prescrizioni

1. **entro 6 mesi** dalla notifica del provvedimento conclusivo:
 - la procedura di emergenza del sistema di gestione ambientale I-GSA-6 – GESTIONE DELLE EMERGENZE E PIANO EVACUAZIONE deve essere coordinata con quella presentata alla Prefettura e deve contenere l'utilizzo dei presidi e procedure previsti nella documentazione tecnica integrativa;
 - deve essere integrata la procedura I-GSA-3, nell'ambito della verifica in fase di preaccettazione del rifiuto secondo la scheda M-AMB-5, con la descrizione della modalità di valutazione della non assoggettabilità alle soglie Seveso per i rifiuti contenenti sostanze pericolose e loro quantificazione;
2. la suddetta documentazione deve essere disponibile presso la sede operativa per gli Enti di controllo;

Acque sotterranee

Prescrizioni

1. in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, introdotto dal D.Lgs 46/2014 all'art. 29-sexies del D.Lgs 152/06, si reputa opportuno prescrivere alla ditta di relazionare, **entro 60 gg dalla data di notifica** del provvedimento di riesame deve essere relazionato ad Arpa Dip. di Cuneo e alla Provincia, sulle modalità gestionali utilizzate per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee in relazione all'attività svolta presso l'insediamento; sulla base di tale elaborato da parte della scrivente, si potrà valutare con Arpa la realizzazione di una rete piezometrica;



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO

B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C. – RODDI

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

COMPARTO: RIFIUTI.....	3
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	4
COMPARTO: USO DELL'ENERGIA	4
COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA	5
COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA	5
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	6
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE	7

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Caratterizzazione dei rifiuti conferiti fuori sito (prodotti e/o provenienti da terzi)	Misura diretta discontinua	n.a.	Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite: - se conferiti a impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in ossequio ai disposti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e/o dell'art. 7 del D.M. 12.06.2002, n. 161, a seconda della destinazione e classificazione del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) ; - se conferiti a impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sulla base delle disposizioni impartite dalle norme tecniche relative alle specifiche operazioni di recupero-smaltimento (es. D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; D.Lgs 133/2005 ecc.) <u>sempre</u> nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorizzazioni e/o iscrizioni rilasciate in capo agli impianti di destinazione.	Trasmissione dati unitamente alla relazione annuale Si richiede inoltre di integrare nel report annuale una scheda di sintesi delle Non Conformità rilevate sui rifiuti in uscita
Caratterizzazione dei rifiuti provenienti da terzi	Misura diretta discontinua		Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite secondo i criteri di accettazione (parametri e frequenze) previsti nell'allegato 1 ove presenti, o sulla base dei disposti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., dell'art. 7 del D.M. 12.06.2002, n. 161	Trasmissione dati unitamente alla relazione annuale Si richiede inoltre di integrare nel report annuale una scheda di sintesi delle Non Conformità rilevate sui rifiuti in ingresso
Quantificazione rifiuti gestiti e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/ m³	1 volta / anno	Rifiuti in ingresso D15 – R13 ☐ Quantità CER rifiuti ditta – destinati a D15 ☐ Quantità CER rifiuti ditta – destinati a R13 ☐ Quantità CER rifiuti ritirati da terzi suddivisi per produttore – D15 ☐ Quantità CER rifiuti ritirati da terzi suddivisi per produttore – R13 Rifiuti prodotti dal trattamento dei pannelli – quantità e CER Rifiuti in uscita ☐ Quantità di rifiuti avviati ad operazioni di smaltimento – destinazioni con indicazione operazioni ☐ Quantità di rifiuti avviati ad operazioni di recupero – destinazioni con indicazioni operazioni

				Rifiuti prodotti ☐ Quantità di rifiuti prodotti suddivisi per CER – suddivisi per rifiuti prodotti dai cantieri e rifiuti prodotti nell'impianto ☐ Quantità di rifiuti inviati a smaltimento con indicazioni operazioni di destinazione, suddivisi per rifiuti prodotti dai cantieri e rifiuti prodotti nell'impianto ☐ Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero con indicazioni operazioni di destinazione, suddivisi per rifiuti prodotti dai cantieri e rifiuti prodotti nell'impianto.
--	--	--	--	--

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera soggette ad autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui non sono previsti autocontrolli.

Per le emissioni diffuse:

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Fibre d'amianto aerodisperse	Diretta discontinua	f/l	Rif. All.2 DM 277/94	Nuovo capannone	annuale	Metodo di prelievo secondo UNICHIM quad. 124 met. 271, determinazione in MOCF

COMPARTO: USO DELL'ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica (da rete)	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³	-	Contatori		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	m ³	-	Contaltri impianto di distribuzione carburante		
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcolo sulla base dei consumi di metano	MWh	n.a.	n.a.	Riepilogo consumi: annuale	Relativo ai consumi per riscaldamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: quadrimestrale	Invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati di riepilogo conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	pH	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzetto di ispezione e prelievo campioni prima dello scarico finale in pubblica fognatura	Annuale	I valori limiti di emissione sono quelli stabiliti dalla Tab.3, All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (colonna “Scarico in rete fognaria”). Invio dati di riepilogo annuale agli Enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento, a disposizione di S.I.S.I. Srl
Solidi sospesi totali	Misura diretta discontinua	mg/l				
BOD ₅						
COD						
Fosforo totale						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitrico						
Azoto nitroso						
Grassi e olii animali / vegetali						
Idrocarburi totali						
Aldeidi						
Tensioattivi totali						
Cianuri						
Ferro						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Nichel						
Selenio						

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo.	Vedi nota (a) Da trasmettere alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in occasione della redazione o con l'istanza di rinnovo
Livelli di immissione						

Nota (a)

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo nel parere trasmesso con nota prot, arpa 70587/H10.01 del 07/09/2020, nella redazione dei documenti di impatto acustico, il tecnico competente incaricato si deve attenere alle seguenti prescrizioni:

- 1) tutte le sorgenti sonore presenti ed ascrivibili all'attività devono essere descritte almeno sotto il profilo qualitativo e la loro posizione (o area di manovra se trattasi di sorgenti mobili) dovrà essere riportata sulle planimetrie unitamente ad una adeguata scala;
- 2) è necessario che i grafici del Leq allegati alle misure svolte riportino sempre – ben leggibile - la data di effettuazione delle relative misure;
- 3) qualora si riscontri la presenza di componenti impulsive o tonali, la loro origine deve essere chiarita circostanziandola adeguatamente, soprattutto se rilevata nelle misurazioni del rumore residuo. Si ricorda, comunque, che le relative penalizzazioni (+3dB) devono essere apportate solamente al rumore ambientale e non al residuo.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-

Le frequenze dei controlli di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.